

Allegato "A" al rep.n. 21510/16064
STATUTO DELLA SOCIETA'
"FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A."

Articolo 1
Denominazione

1. La società è denominata: **"FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A."**

Articolo 2
Sede

2. La società ha sede nel Comune di Dimaro Folgarida (TN), Piazzale Folgarida n. 30.

Articolo 3
Oggetto

3. L'attività della società ha per oggetto:

a - la valorizzazione turistica di aree montane, mediante costruzione e gestione di impianti a fune ed altri mezzi di trasporto, piste da sci ed impianti di innevamento programmato;

b - l'acquisizione di aree anche a scopo di lottizzazione, l'acquisto, la costruzione e la gestione di qualsiasi tipo di fabbricato commerciale, turisticoricettivo, residenziale, compresi gli auto parcheggi;

c - la costruzione e la gestione di impianti di produzione idroelettrica per autoconsumo;

d - l'attività agricola e silvo pastorale;

e - lo svolgimento di ogni e qualsiasi attività avente connessione con l'attività di cui alle lettere a), b), c) e d);

f - l'acquisizione di interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società o imprese aventi oggetto, affine o complementare al proprio, in Italia e all'Estero;

g - il coordinamento tecnico, finanziario, commerciale ed amministrativo delle società od imprese partecipate.

Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, essa potrà inoltre concedere qualsiasi tipo di garanzie, quali fidejussioni, pegni ed ipoteche a favore di società collegate, controllate e partecipate, nonché a favore di terzi.

Le attività di cui ai punti precedenti non si svolgeranno nei confronti del pubblico, ex art. 106 D.Lgs. 385/1993.

Articolo 4
Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per volontà dell'assemblea.

Articolo 5
Domicilio

5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 6
Capitale e azioni

6. Il capitale sociale è di Euro 34.364.414,00 (trentaquattromilioni trecentosessantaquattromila quattrocentoquattordici euro e zero centesimi) ed è diviso in numero 17.182.207 (diciassettemilioni centottantaduemila duecentosette) azioni ordinarie ed in numero 17.182.207 (diciassettemilioni centottantaduemiladuecentosette) azioni privilegiate, del valore nominale di un Euro 1 (uno) ciascuna.

Le azioni ordinarie e privilegiate sono nominative.

Alle azioni privilegiate spetta:

a. il privilegio nella ripartizione dell'attivo in caso di liquidazione della società;

b. il privilegio nel riparto annuale degli utili nella misura del 7% (sette per cento) del capitale nominale di tali azioni privilegiate.

Le azioni privilegiate di cui al presente articolo hanno diritto di voto solamente nelle assemblee di cui all'art. 15 dello Statuto.

L'organo amministrativo potrà essere delegato dall'assemblea ad aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare predeterminato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Articolo 7

Strumenti finanziari

7.1 La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con la partecipazione anche dei possessori di azioni privilegiate e con le maggioranze richieste dalla legge per le assemblee straordinarie, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 8

Obbligazioni

8.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili con delibera assunta dall'assemblea straordinaria con la partecipazione anche dei possessori di azioni privilegiate e con le maggioranze richieste dalla legge per le assemblee straordinarie.

Articolo 9

Patrimoni destinati

9.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. c.c.

9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria con la partecipazione anche dei possessori di azioni privilegiate e con le maggioranze richieste dalla legge per le assemblee straordinarie.

Articolo 10

Finanziamenti

10.1 La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 11

Trasferimento delle azioni

11.1 Le azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 12

Recesso

12.1 Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste all'articolo 12.2 del presente statuto;
- h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

12.2 Compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

12.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12.4 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei 15 (quindici) giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

12.5 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a 30 (trenta) giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate.

Le azioni inoplate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Articolo 13

Soggezione ad attività di direzione e controllo

13.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-*bis*, comma secondo c.c.

Articolo 14

Competenze dell'assemblea ordinaria

14.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

14.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

c. la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, se non è stabilito dallo statuto;

d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e eventualmente, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e. l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari e le successive modificazioni.

Articolo 15

Competenze dell'assemblea straordinaria

15.1 L'assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto e sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a. le modifiche dello statuto;

b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 7 del presente statuto;

d. l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'art. 8 del presente Statuto;

e. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 9 del presente Statuto.

Articolo 16

Convocazione dell'assemblea

16.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, o dagli altri soggetti aventi diritto ai sensi di legge, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

16.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nella Provincia di Trento e comunque in luoghi facilmente accessibili con i comuni mezzi di trasporto.

16.3 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;

- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

- le materie all'ordine del giorno;

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

16.4 Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso da pubblicarsi nei termini e secondo le modalità di legge. La convocazione dell'assemblea è fatta mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure in almeno uno dei seguenti quotidiani "La Repubblica", "Italia Oggi", "Corriere della Sera", "Il Sole 24 Ore", nei termini e con le modalità di convocazione previsti dalla normativa applicabile.

Articolo 17

Assemblee di seconda convocazione

17.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda

convocazione deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

17.2 L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 18

Assemblea totalitaria

18.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

18.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 19

Costituzione e deliberazioni

19.1 Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni relative alle assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima sia in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge.

Articolo 20

Rinvio dell'assemblea

20.1 I soci intervenuti che rappresentano almeno il capitale sociale richiesto dalla legge hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea ai sensi e nei limiti della normativa applicabile.

Articolo 21

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

21.1 La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è disciplinato dalle vigenti disposizioni normative in materia. Resta inteso che ove le azioni non fossero ammesse alla gestione accentrata in regime di dematerializzazione, i soci che intendono partecipare all'assemblea devono depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o i certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea entro 2 (due) giorni non festivi prima della data fissata per l'assemblea; in tale caso, le azioni non possono essere ritirate od alienate dai relativi titolari prima della fine dell'assemblea

21.2 Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto.

21.3 I soci che non possono esercitare il diritto di voto, nonché i possessori di strumenti finanziari partecipativi ed il rappresentante comune degli strumenti finanziari partecipativi medesimi, cui la delibera di emissione attribuisca tale diritto, hanno comunque il diritto di essere convocati e di partecipare alle assemblee, senza diritto di voto e senza il diritto di partecipare alla discussione.

Articolo 22

Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

22.1 Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati, purché soci. In quest'ultima circostanza, i delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante delega scritta. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

22.2 La delega può essere rilasciata solo per singole assemblee e, in

ogni caso, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

22.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

22.4 La stessa persona non può rappresentare più di duecento soci.

22.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società.

22.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

Articolo 23

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

23.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

23.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

23.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

23.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, qualora l'assemblea dei soci non abbia provveduto all'approvazione del regolamento dei lavori assembleari, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

23.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

23.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 24

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

24.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Non è ammesso il voto

per corrispondenza.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

24.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Articolo 25

Modalità di voto

25.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Articolo 26

Annullamento delle deliberazioni assembleari

26.1 L'azione di annullamento delle delibere è disciplinata con le modalità e i termini previsti dalla legge.

Articolo 27

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

27.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

Articolo 28

Divieto di concorrenza

28.1 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c., anche con riferimento all'assunzione della qualifica, *ivi* compreso rispetto a società partecipate, di amministratore, di direttore generale, di socio illimitatamente responsabile o di socio titolare della maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria, salvo autorizzazione assembleare, che dovrà essere concessa con riferimento alla specifica situazione implicata, previa presentazione all'assemblea di una relazione, da parte dell'amministratore interessato e dell'organo amministrativo, che valuti la consistenza e l'importanza degli eventuali rapporti fra le due o più società, e le possibili implicazioni e conseguenze della concessione dell'autorizzazione.

28.2 La violazione delle disposizioni di quest'articolo costituirà causa di ineleggibilità e di decadenza dell'amministratore dalla carica.

Articolo 29

Composizione dell'organo amministrativo

29.1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri.

Articolo 30

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

30.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina.

30.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

30.3.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione

approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

30.3.2.1 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio d'amministrazione si intenderà decaduto e si dovrà procedere ai sensi di quanto previsto al seguente articolo 30.3.3.

30.3.2.2 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

30.3.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

30.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge e di statuto costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

Articolo 31

Presidente del consiglio di amministrazione

31.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un Presidente ed un Vice Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

31.2 Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

31.3 Il consiglio di amministrazione nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 32

Organi delegati

32.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

32.2 Il consiglio di amministrazione può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei votanti.

32.3 Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

32.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.

32.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale.

32.6 L'organo amministrativo può nominare direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Articolo 33

Delibere del consiglio di amministrazione

33.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o dal collegio sindacale.

33.2 La convocazione è fatta con avviso da inviare, al domicilio comunicato da ciascun Consigliere, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione con lettera da spedire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax, telegramma o posta elettronica, comunque garantendo la prova dell'avvenuto ricevimento.

33.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 2 (due) giorni, comunque garantendo la prova dell'avvenuto ricevimento.

33.4 Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi di cui ai precedenti punti 33.2 e 33.3.

33.5 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente se nominato.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (*quorum* deliberativo).

33.6 Le adunanze del consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In ogni caso, almeno il Presidente ed il Segretario debbono tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del consiglio di amministrazione, ove lo stesso si considera tenuto.

33.7 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

33.8 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dal Vice Presidente, se nominato, o dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

33.9 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 34

Rappresentanza sociale

34.1 La rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato dall'assemblea o dal consiglio di Amministrazione.

Se nominato, il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento.

Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

34.2 La rappresentanza della società spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Oltre al direttore generale, l'amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

34.3 La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 35

Remunerazione degli amministratori

35.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

35.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente se nominato, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 36

Collegio sindacale– Controllo contabile

36.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

36.2 Il collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile sulla società, salvo che per diverse inderogabili disposizioni di legge, ovvero per una diversa decisione dell'assemblea ordinaria, tale controllo sia affidato ad un revisore contabile o a una società di revisione, ai sensi dell'art. 2409-*bis* c.c., primo e secondo comma.

36.3 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e ne determina, per tutta la durata dell'incarico, il compenso.

36.4 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. Inoltre, non possono essere superati i limiti di cui all'art. 148-*bis* D.Lgs. n. 58/1998 e quelli della relativa disciplina regolamentare attuativa emanata dalla Consob, in quanto applicabili e/o compatibili.

36.5 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

36.6 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

36.7 Le riunioni possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

36.8 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 37

Direzione generale

37.1 La Direzione generale è composta dal Direttore generale ed eventualmente da uno o più Vice Direttori generali.

Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la Direzione generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica.

Il Direttore generale è capo del personale dipendente.

Egli provvede alle assunzioni, promozioni, licenziamenti, attribuzione di mansioni, trattamento economico, provvedimenti disciplinari del personale dipendente nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con esclusione dei dipendenti con qualifica di dirigente le cui decisioni sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

37.2 Il Direttore generale prende parte alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, nonché a quelle dei comitati e delle commissioni eventualmente costituiti. Egli dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, se costituito, nonché alle disposizioni dell'Amministratore delegato (ovvero, in caso di pluralità, degli Amministratori delegati), se nominato/i, promuove, sovrintende e coordina – nell'ambito della funzione di esercizio dell'impresa sociale e di alta direzione su tutti gli uffici ed i servizi – la gestione operativa della società.

In caso di assenza o impedimento il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, da uno o più componenti della Direzione generale designati dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di mancata nomina, assenza o impedimento anche di questi ultimi, da uno o più dirigenti e/o quadri designati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 38

Bilancio e utili

38.1 Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 30 aprile di ogni anno.

38.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e salvo che l'assemblea non deliberi accantonamenti a fondi di riserva straordinaria, potranno essere ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, previa soddisfazione del privilegio di cui all'art. 6, lett. b del presente Statuto.

Articolo 39

Scioglimento e liquidazione

39.1 La società si scioglie per le cause e le modalità previste dalla legge. La società si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c. e 2482-ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-*quater* e 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

39.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti previsti dalla legge.

39.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) i poteri dei liquidatori.

Articolo 40

Clausola compromissoria

40.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la società e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale; detto collegio sarà composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su istanza della parte più diligente. I tre arbitri così designati individueranno chi, tra loro, debba svolgere la funzione di Presidente del collegio arbitrale.

Gli arbitri dovranno decidere entro tre mesi in via irrituale e secondo equità ed a maggioranza. Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà la città in cui ha sede il tribunale che ha nominato il collegio arbitrale.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e successive integrazioni e modificazioni.

F.to Sergio Collini

F.to Alfredo Dondi Notaio L.S.

*Copia conforme all'originale firmata digitalmente a sensi

di legge dal dott.ALFREDO DONDI, Notaio in Trento, che si ri-

lascia prima della registrazione perchè nei termini ed ai

sensi dell'art. 22 el D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad

uso Registro Imprese.

Consta di 18 facciate.

Trento, 12 SETTEMBRE 2018.